

DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI
VIA GARESSIO 17 - 18100 IMPERIA
(codice dell'ufficio TL5)
Numero dell'atto:

Alla Signora
nata a _____ il _____
con domicilio fiscale in _____

Prot. _____ / 2022



DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N./2022 PER L'ANNO 2016 codice fiscale

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

La Signora _____
nata a _____) il _____
codice fiscale _____

Di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all'anno 2016.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle persone fisiche ed eventuali Addiz. regionale e comunale
Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.°

2022 PER L'ANNO 2016 codice fiscale

* * * MOTIVAZIONI * * *

L'Ufficio ha constatato tramite il Sistema di Anagrafe Tributaria che la S.V. non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta **2016**.

Dai dati in possesso dell'Amministrazione risulta che la S.V. ha percepito i seguenti redditi di fonte estera:

Anno	Tipologia di reddito	Denominazione sostituto	Importo	Stato estero
2016	redditi da lavoro dipendente	CENTRE HOSPITALIER DE MENTON	€ 40.671,00	FR

Inoltre risulta aver percepito dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA (Codice Fiscale) un reddito di lavoro dipendente pari a € 1.533,33.

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986) i soggetti residenti in Italia devono dichiarare tutti i redditi posseduti sia in Italia che all'estero.

Tutto ciò premesso, visti gli articoli 2, 3, 49 e 51 del T.U.I.R. e gli articoli 37, 38, 41, 41 bis, 42 e 43 del D.P.R. 600/1973 l'Ufficio

ACCERTA AI FINI IRPEF
(ai sensi degli artt. 38, 41 e 41 bis del D.P.R. 600/1973)

un reddito complessivo di € 42.204 per l'anno d'imposta **2016**, così dettagliato:

- Reddito di lavoro dipendente di fonte estera: € 40.671
- Reddito di lavoro dipendente erogato dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA : € 1.533

Il reddito accertato rileva anche per le determinazioni delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

Rilievo ai fini IRPEF: omessa presentazione della dichiarazione per redditi prodotti all'estero

Norma violata: art. 1 del D.P.R. 600/73

Norma sanzionatoria: art. 1 comma 8 del D.Lgs. 471/97 che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa dal 120% al 240% delle imposte accertate, con maggiorazione di un terzo trattandosi di redditi prodotti all'estero e con un minimo di Euro 250,00.

Il reddito imponibile, le imposte dovute, le sanzioni irrogate e gli interessi sono determinati nei successivi quadri del presente atto.

Le rettifiche apportate con il presente atto rientrano nell'ambito della disciplina fissata dall'art. 41 bis D.P.R. 600/73, resta pertanto impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di procedere ad ulteriore azione accertatrice nei termini di legge.

	DICHIARATO	ACCERTATO
IRPEF - PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	0	42.204
Totale redditi	0	42.204
Differenza	0	42.204
Reddito complessivo	0	42.204

QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEF

RN1 Reddito complessivo	0	42.204
col.1 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	0	42.204
RN4 Reddito imponibile	0	42.204
RN5 Imposta lorda	0	12.358
RN7 col.1 Detraz. per redd. di lavoro dipendente	0	463
RN8 Totale detraz. per carichi di famiglia e lavoro	0	463
RN22 Totale detrazioni d'imposta	0	463
RN26 col.2 IMPOSTA NETTA	0	11.895
RN34 DIFFERENZA	0	11.895

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Tabella delle aliquote applicate per il calcolo dell'IRPEF

Scaglioni di reddito	Aliquota	Imposta dovuta sull'ammontare dello scaglione
1) da 0,00 fino a 15.000,00	23%	3.450,00
2) da 15.000,01 fino a 28.000,00	27%	3.510,00
3) da 28.000,01 fino a 42.204,00	38%	5.397,52
TOTALE IMPOSTA LORDA:		12.357,52

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro) 11.895,00

QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

RV1 Reddito imponibile 0 42.204

SEZIONE I - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

RV2 col.2 Addizionale regionale all'Irpef dovuta Regione Liguria 0 748

Tabella aliquote applicate per il calcolo dell'addizionale regionale all'Irpef dovuta

Scaglioni di reddito	Aliquota	Imposta dovuta sull'ammontare dello scaglione
1) da 0,00 fino a 15.000,00	1,23%	184,50
2) da 15.000,01 fino a 28.000,00	1,81%	235,30
3) da 28.000,01 fino a 42.204,00	2,31%	328,11
TOTALE ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA:		747,91

MAGGIORE ADDIZIONALE REGIONALE ACCERTATA (in euro) 748,00



DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ 22 PER L'ANNO 2016 codice fiscale _____

	DICHIARATO	ACCERTATO
SEZIONE II A - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		
RV9 col.2 Aliquota addizionale comunale	0,003	0,803
RV10 col.2 Addizionale comunale all'irpef dovuta	0	338
MAGGIORE ADDIZIONALE COMUNALE ACCERTATA (in euro)		338,00

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE, ADD. COMUNALE.
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
1 Irpef-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AVENTE AD OGGETTO REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO a) ART. 1, COMMA 1 E 8, D. LGS. N. 471/1997 SANZ. PEC. AUMENT. DI 1/3, CON UN MIN. DI E. 250,00 (120% AL 240% AUM. DI 1/3)	19.032,00	38.064,00
2 Add. Regionale-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AVENTE AD OGGETTO REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO a) ART. 1, COMMA 1 E 8, D. LGS. N. 471/1997 SANZ. PEC. AUMENT. DI 1/3, CON UN MIN. DI E. 250,00 (120% AL 240% AUM. DI 1/3)	1.196,80	2.393,60
3 Add. Comunale-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AVENTE AD OGGETTO REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO a) ART. 1, COMMA 1 E 8, D. LGS. N. 471/1997 SANZ. PEC. AUMENT. DI 1/3, CON UN MIN. DI E. 250,00 (120% AL 240% AUM. DI 1/3)	540,80	1.081,60

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:



DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2022 PER L'ANNO 2016 codice fiscale

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni applicabili
1 Irpef	19.032,00
2 Add.Regionale	1.196,80
3 Add.Comunale	540,80
Cumulo materiale	20.769,60

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Irpef, con una sanzione applicabile di euro 19.032,00.

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	19.032,00
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	3.806,40
- sanzione base	Euro	22.838,40
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	5.709,60
- Cumulo giuridico	Euro	28.548,00

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 28.548,00) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 20.769,60).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 20.769,60.

DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2022 PER L'ANNO 2016 codice fiscale

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

1) Istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati (Art. 42, comma 4, DPR n. 600/1973)

Il contribuente ha la facoltà di chiedere, tramite apposita istanza, che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili, derivanti dalle rettifiche di cui al presente atto, le perdite pregresse non utilizzate fino a concorrenza del loro importo. L'istanza deve essere presentata compilando e inviando in via telematica il modello IPEA, disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).

La presentazione del modello IPEA sospende il termine per l'impugnazione del presente atto per un periodo di 60 giorni. In caso di presentazione del modello IPEA, l'ufficio che ha emesso il presente atto, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite richieste, procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro 60 giorni dalla presentazione telematica del modello IPEA. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento notificato.

2) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo (Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso, (vedi successivo punto 4) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 7) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni. Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 4. In ipotesi di presentazione del modello IPEA, l'importo da pagare ai fini della definizione dell'accertamento tiene conto della predetta riduzione delle sanzioni e dell'eventuale ricalcolo della pretesa tributaria, effettuato a seguito della presentazione del modello IPEA di cui al precedente punto 1). In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto a seguito del ricalcolo entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA. La riduzione delle sanzioni a un terzo è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:
- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 08/10/2022 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Irpef	9451	11.895,00
Interessi (fino al 08/10/2022)		2.196,83
TOTALE		14.091,83
Ulteriori interessi (*)		
Add. Regionale	9453	748,00
Interessi (fino al 08/10/2022)		138,14
TOTALE		886,14
Ulteriori interessi (*)		



DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.22 PER L'ANNO 2016 codice fiscale

Add. Comunale	9468	338,00
Interessi (fino al 08/10/2022)		62,42
TOTALE		400,42
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A	9452	6.923,20
Spese di notifica (#)	9400	8,75

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 08/10/2022, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente puo' pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 16 rate per somme superiori ai 50.000,00 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (art. 8 dlgs n. 218/1997). Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TL5
- il Codice Atto : 17860884000

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

3) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo (Art. 17 dlgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 2), puo' comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilita' di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni gia' versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della definizione agevolata delle sole sanzioni e' indicato nell'eventuale esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente.

In tale ultima ipotesi il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA. La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice	Importo in Euro
---------------------	--------	-----------------



DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T **V2022 PER L'ANNO 2016 codice fiscale**

Tributo		
Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	6.923,20

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni. Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio :
- il Codice Atto :

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	12.981,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 08/10/2022 *	2.739,88
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	15.729,63


* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 08/10/2022 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

4) Ricorso, reclamo/mediazione e riscossione a titolo provvisorio (dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare ricorso o reclamo/mediazione

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto. I termini suddetti sono sospesi per 60 giorni qualora il contribuente abbia presentato in via telematica il modello IPEA indicato al precedente punto 1). Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non puo' costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilita' del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalita' di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35 per cento. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo e senza che sia



DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ 2022 PER L'ANNO 2016 codice fiscale

stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: IMPERIA, e notificarlo a:
DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
VIA GARESSIO 17

18100 IMPERIA (IM)
(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo Ufficio:

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti che equivale all'elezione del domicilio;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del dlgs n. 546/1992.

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica, la notifica puo' avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni e' sospeso dal 1 al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'avviso di accertamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato

DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2022 PER L'ANNO 2016 codice fiscale

(in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso e' stato notificato con modalita' diverse dall'invio PEC (in caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se e' stato notificato tramite l'ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se e' stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
 - la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
 - la documentazione relativa al contributo unificato;
 - la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
 - la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
- Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del dPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 dPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:


- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 08/10/2022 il tasso del 4% (art. 20 del dPR n. 602/1973).

In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della riscossione a titolo provvisorio e' indicato nell'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente. In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso, tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.

Per ogni giorno successivo alla data del 08/10/2022 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9930	2016	3.965,00
Interessi fino al 08/10/2022(*)	9931		836,89
Addizionale Regionale (Codice regione 09)	9942	2016	249,33
Interessi fino al 08/10/2022(**)	9943		52,63
Addizionale Comunale (Codice ente locale L741)	9940	2016	112,67
Interessi	9941		23,78



DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ 2022 PER L'ANNO 2016 codice fiscale _____

fino al 08/10/2022 (***)			
Spese di notifica (#)	9400	2016	8,75

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irpef accertata e pari a 0,43452 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Regionale accertata e pari a 0,02732 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(***) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Comunale accertata e pari a 0,01234 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : _____
- il Codice Atto : _____

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	4.327,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 08/10/2022 *	913,30
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	5.249,05

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 08/10/2022 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

5) Intimazione al pagamento
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 2) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 3), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), e' intimato ad adempiere entro il termine



DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ /2022 PER L'ANNO 2016 codice fiscale _____

di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	12.981,00
SANZIONE PER INTERO	20.769,60
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 08/10/2022 *	2.739,88
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	36.499,23

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 08/10/2022 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

**6) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)**

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione del pagamento e della riscossione delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno.

Per le controversie di valore superiore a 50.000 euro, la presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR n. 602/1973).
- b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In quest'ultimo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

**7) Accertamento con adesione
(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)**

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 2) e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), puo' presentare istanza di accertamento con adesione. Cio' gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

E' possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 3).



DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ /2022 PER L'ANNO 2016 codice fiscale _____

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 4) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

Nel corso del contraddittorio del procedimento di accertamento con adesione, il contribuente puo' presentare in via telematica il modello IPEA di cui al punto 1), qualora non si sia gia' avvalso di tale facolta' a seguito della notifica dell'avviso di accertamento e prima della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. In tal caso i termini per la proposizione del ricorso sono sospesi di ulteriori 60 giorni.

**8) Riesame
(Dm n. 37/1997)**

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso. L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

9) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012). In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica indicate non sono dovute.

**10) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29 dl n. 78/2010)**

Il presente atto, decorso il termine utile per la presentazione del ricorso, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Decorso 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

In caso di presentazione del modello IPEA di cui al punto 1), con le medesime modalita' saranno affidate le somme dovute in base all'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato all'Agente della Riscossione senza attendere il decorso degli ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso. Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

**10-a) Presentazione del ricorso
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)**

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorso 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	4.327,00
---------	----------



DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2022 PER L'ANNO 2016 codice fiscale

INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 08/10/2022	913,30
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	5.249,05

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 08/10/2022 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

10-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	12.981,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 08/10/2022	2.739,88
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	15.729,63

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 08/10/2022 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

10-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	12.981,00
SANZIONE PER INTERO	20.769,60



DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 8/2022 PER L'ANNO 2016 codice fiscale

INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 08/10/2022	2.739,88
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	36.499,23

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 08/10/2022 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

11) Servizio di consegna documenti/istanze

I documenti, da presentare nelle eventuali successive fasi del procedimento, comprese le istanze, possono essere prodotti anche mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze" accessibile dalla propria Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema genererà e renderà disponibile in area autenticata la relativa ricevuta di trasmissione. Si raccomanda di compilare ed aggiornare i propri contatti, le deleghe, gli incarichi e le altre personalizzazioni nella scheda Profilo Utente per permettere all'ufficio di contattarla.


Responsabile del procedimento:
LAUGELLI RAFFAELE

Funzionario referente al quale rivolgersi per informazioni:
Via Garescio 17 Imperia - Tel. - email:
Indirizzo PEC dell'Ufficio:

Il presente atto si compone di 17 Pagine
e di n.1 allegati composti da n.1 pagine

Data

11/08/2022



IL CAPO UFFICIO (*)

(*) Firma su delega della
Direttrice Provinciale

MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. /2022 e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24-Sezione Erario.

Codice Ufficio: TL5
Codice atto :

Signora

Codice fiscale:

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9451	2016	11.895,00
Interessi (fino al 08/10/2022)			2.196,83
Totale da versare			14.091,83
Ulteriori interessi (*)			
Addizionale Regionale (Codice regione 09)	9453	2016	748,00
Interessi (fino al 08/10/2022)			138,14
Totale da versare			886,14
Ulteriori interessi (**)			
Addizionale Comunale (Codice ente locale L741)	9468	2016	338,00
Interessi (fino al 08/10/2022)			62,42
Totale da versare			400,42
Ulteriori interessi (***)			
Sanzione pecuniaria totale ridotta ad un terzo (1)	9452	2016	6.923,20
Spese di notifica (#)	9400	2016	8,75

(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irpef accertata, e' pari a 1,14062 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Addizionale Regionale accertata, e' pari a 0,07173 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa. Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(***) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Addizionale Comunale accertata, e' pari a 0,03241 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa. Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati nelle relative avvertenze dell'avviso di accertamento.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

**L'attestato di pagamento deve pervenire entro 10 giorni dal versamento a:
DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - UFFICIO CONTROLLI**

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

(ai sensi della Legge 20/11/1982, n.890)

Io sottoscritto: _____ in qualità di messo speciale dell'Ufficio: **DIREZIONE PROVINCIALE IMPERIA** notifico il presente atto, che consta di **17** pagine, con allegato prospetto modalità di pagamento, a mezzo posta, ai sensi della Legge 20/11/1982, n. 890, al seguente destinatario:

CF/P.IVA: _____

il presente atto, identificativo n. _____ -**2022**, relativo all'anno di imposta 2016 reca il numero _____ del registro cronologico delle notifiche e viene spedito a mezzo dell'ufficio postale **IMPERIA** tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento numero _____

IMPERIA, 11-08-2022

Il messo speciale

V

(<https://www.impots.gouv.fr>)

Mon espace particulier (accueilensupres.do)

impots.gouv.fr

(<https://www.impots.gouv.fr>)

N° fiscal :

Dernière connexion le

Bonjour, je suis AMI votre assistant virtuel, je suis là pour vous aider

De : ACCUEIL FISCAL NON-RESIDENTS

Demande d'information complémentaire

A :



Bonjour madame,

Il nous est nécessaire de connaître votre situation exacte : si j'ai bien compris, vous résidez en Italie et venez chaque jour travailler à Menton? Est-ce bien le cas? Ou bien l'hôpital de Menton vous envoie en mission en Italie? La situation n'est alors pas la même. Selon le cas, indiquez le nombre de jours par an si vous travaillez en partie en France et en partie en Italie.

Pourriez-vous, outre ces précisions, nous envoyer une copie de votre contrat de travail?

En vous remerciant de votre attention.

 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

2

De :
A : ACCUEIL FISCAL NON-RESIDENTS

Ma demande N°

13/02/2022



Par rapport aux accords signés entre la France et l'Italie, le 5 octobre 1989, pour éviter la double imposition, je souhaiterais savoir, s'il vous plait si je dépends de l'article 15 ou de l'article 19. Je suis employée par le centre hospitalier de Menton, en CDI.
En vous remerciant pour votre réponse.

1

Accusé Réception



Mon changement d'adresse postale	Direction Générale des Financ.	Internet	Demande traitée
----------------------------------	--------------------------------	----------	-----------------

INFORMATIONS

QUALITÉ DE SERVICE

RUBRIQUES DU SITE

(<https://www.impots.gouv.fr>)

Mon espace particulier (accueilensupres.do)

impots.gouv.fr

(<https://www.impots.gouv.fr>)

N° fiscal :

Dernière connexion le

Ma demande de justificatif de paiement

SIP NON RESIDENTS NOISY-LE-GD

Internet

Dem. tra

Bonjour, je suis AMI votre assistant virtuel, je suis là pour vous aider



Ma demande de justificatif de paiement

ACCUEIL FISCAL NON-RESIDENTS

Internet

Dem. tra

12/02/2022

24/02/2022

De : ACCUEIL FISCAL NON-RESIDENTS
A :

Réponse de l'administration

24/02/2022



Bonjour,

3

Vous résidez au titre de votre foyer permanent en Italie et venez travailler chaque jour à Menton en France. Vous êtes donc non-résidente au sens fiscal pour la France. Vous devez donc déclarer l'ensemble de vos revenus de source mondiale en Italie, et vous devez déclarer en France uniquement vos revenus de source française, donc vos salaires, conformément aux dispositions de l'article 19 de la convention.

L'article 24 de la convention explique que, pour éviter la double imposition, il faut présenter, chaque année, à l'administration fiscale italienne, un justificatif indiquant le montant des impôts que vous avez supportés en France, afin que l'Italie le déduise du calcul de son impôt.

Restant à votre disposition

Bien cordialement



De : ACCUEIL FISCAL NON-RESIDENTS
A :

Ma réponse

23/02/2022



Bonsoir madame,
Je réside en Italie et je travaille à Menton

INFORMATIONS

QUALITÉ DE SERVICE

RUBRIQUES DU SITE

<https://www.impots.gouv.fr>**Mon espace particulier (accueilensupres.do)**

impots.gouv.fr

<https://www.impots.gouv.fr>

N° fiscal :

Dernière connexion le

à l'administration	NON-RESIDENTS	Internet	de ma rép.	09/09/2022	15/09/2022
Ma question générale sur le prélèvement	ACCUEIL FISCAL NON-RESIDENTS	Internet	Bonjour, je suis AMI votre assistant virtuel, je suis là pour vous aider	08/09/2022	15/09/2022

De : ACCUEIL FISCAL NON-RESIDENTS
A :

Réponse de l'administration

15/09/2022



Bonjour,

Votre employeur et votre activité professionnelle sont exercés en France. SI vous avez la double nationalité, vous devez déclarer vos revenus français en France et dans votre pays de résidence, chargé ensuite d'éliminer la double imposition.

En vous remerciant de votre attention.

 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

De :
A : Centre de contact Particuliers Nancy

Ma demande N°

08/09/2022




Bonjour,
J'aurais besoin de savoir, s'il vous plaît, si le centre hospitalier de Menton a fait partie de l'Etat ou des collectivités locales.
Votre réponse est fondamentale pour comprendre si je continue à déclarer mes revenus en France ou si je dois les déclarer en Italie dont le fisc m'a envoyé une demande de paiement, avec des conséquentes majorations sur mes revenus de 2016.
Je suis de naissance et de nationalité française, j'ai obtenu la double nationalité italienne, par mariage et je suis résidente, à en Italie d'où chaque jour je pars pour aller travailler à Menton, en France.
En vous remerciant par avance, cordialement.

INFORMATIONS

QUALITÉ DE SERVICE

RUBRIQUES DU SITE



CENTRE HOSPITALIER

DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES

Menton, le

ST/ct/

ATTESTATION

Je soussignée, _____ du centre hospitalier de
Menton (Alpes Maritimes), certifie que :

Madame

Née le _____ à _____

Demeurant : _____

employée dans l'établissement en qualité d'infirmière en soins généraux et spécialisés de 3^{ème} grade, contractuelle à temps plein du 1^{er} septembre 2015 au 23 octobre 2018 et depuis le 15 avril 2019 :

- *a perçu, au titre de l'année 2016, un montant net imposable de :*
 - *40 671,28 € (quarante mille six cent soixante et onze euros et vingt-huit cents)*

En qualité d'agent de fonction publique hospitalière non-résident, les salaires de l'intéressée ont été soumis au prélèvement à la source.

- *au titre de l'année 2016, le montant total des prélèvements s'élève à :*
 - *2 664,00 € (deux mille six cent soixante-quatre euros)*

Cette attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

P/La Directrice Adjointe
La Directrice des soins

Da: Mauro Michelini

Inviato: settembre 2022

A:

Oggetto:

Buonasera

Capisco la sua situazione ed anche quella di molti altri che si trovano nella sua situazione; ma le risposte devono essere lette per quel che dicono e non per quel che noi pensiamo che dicano.

- 1- L'ospedale le ha scritto che lei è un agente della funzione pubblica ospedaliera, ma questo non significa che lei sia dipendente dello stato. Per l'ennesima volta io le ribadisco che lei non lo è.
- 2- Per di più le fanno le ritenute, che non le dovrebbero fare in quanto lei è una frontaliere e dovrebbe dichiarare solo in Italia, se non le applicano l'articolo 19 e cioè lo statuto di **dipendente dello stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente territoriale**. Ma come le avevo detto, né l'ospedale, né il SIP NR le ha risposto in merito. Le devono rispondere in maniera chiara se lei rientra o no in quella descrizione e non in spiegazioni generiche e inutili. La spiegazione deve essere accostata a quello che le ho messo in grassetto che è quello che c'è scritto sulla Convenzione. Tutto il resto sono chiacchiere.
- 3- Tanto più che non solo il SIP NR non le risponde sull'articolo 19, ma addirittura sbaglia perché le scrive che lei deve fare la dichiarazione nei 2 paesi (Italia e Francia). Ora, se mettiamo tra parentesi il problema della doppia cittadinanza che lei ha acquisito dopo e non prima di essersi trasferita in Italia), se si applica l'articolo 19 lei deve dichiarare solo in Francia questo reddito, se non si applica, lei lo deve dichiarare solo in Italia come frontaliere (No ritenute in Francia e franchigia di 7.500€ in Italia).
Spero di essere stato chiaro.

Mauro Michelini
www.michelinimauro.com



Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT,
DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

ÉDITION
2013

La fonction publique en France

Des métiers au service des citoyens




LES ESSENTIELS

DGAFF
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Dans la fonction publique, tous les agents ne sont pas pompiers, infirmières ou policiers ! Le secteur public offre des possibilités de carrière multiples aux missions extrêmement diversifiées et variées.

Ces carrières ont toutes en commun le sens que les agents leur donnent : le service public et la poursuite de l'intérêt général qui confèrent à leurs missions un caractère très particulier.

Présentation de la fonction publique



La fonction publique représente **19,5 %** de l'emploi total en France (au 31 décembre 2010), soit environ **1 emploi sur 5**

5,2 millions d'agents (hors emplois aidés)

Les métiers de la fonction publique se répartissent en trois groupes : la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

Définition

La fonction publique française désigne l'ensemble des agents, titulaires et contractuels, occupant un poste au sein de la fonction publique d'État, d'une collectivité territoriale, ou des établissements publics de santé.

Au sein de la fonction publique d'État, ces personnels travaillent pour l'administration centrale ou ses services déconcentrés (régions ou départements). Ils peuvent également occuper un emploi au sein d'un établissement public ou d'une autorité administrative indépendante.

La fonction publique territoriale regroupe les agents des collectivités territoriales (communes, départements, régions) et de leurs établissements publics.

La fonction publique hospitalière désigne l'ensemble des personnels exerçant dans les établissements publics sanitaires ou sociaux dépendant de l'État.

Les 3 principes fondamentaux de la fonction publique

- 1 Recrutement sur concours
- 2 Droit à la carrière
- 3 Droit à la mobilité

Da: Mauro Michelini

Inviato: settembre 2022

A:

Oggetto: fonction publique

<https://www.consulaires.com/cadre-general-de-la-fiscalite-des-francais-en-italie/>

CADRE DES NON-RÉSIDENTS FRANÇAIS EN ITALIE

S'agissant de la convention fiscale Franco-Italienne signée par nos deux états en 1968 et actualisée en 1989, c'est-à-dire les français résidents en Italie, **il y a deux paramètres importants à prendre en considération.**

LA NATIONALITÉ

Le premier paramètre fondamental concerne celui de la nationalité. La principale question est de savoir si nos compatriotes résidents en Italie sont simplement Français ou bien s'ils possèdent la double nationalité Française et Italienne.

- Dans le cas de figure où nos compatriotes **auraient également la nationalité Italienne**, au vu des conventions internationales dont nos deux pays sont signataires, ces dernières précisent que chaque Etat reconnaît comme exclusifs les résidents sur son sol.

Par conséquent, si on possède la nationalité Italienne, en Italie on est **Italien et exclusivement Italien**, nous ne pouvons nous prévaloir d'aucune autre nationalité.

- **C'est donc les lois fiscales Italiennes qui s'appliquent, sans aucune exception**, nos compatriotes binationaux sont en fait exclus de la convention. **Ils sont Italiens.**

SOURCE DES REVENUS

Il y a lieu également de distinguer les Français exerçant une activité professionnelle salariée ou indépendante, pour ces derniers ce sont les lois et règlements Italiens qui s'appliquent.

Enfin pour ceux qui reçoivent uniquement des revenus de source française et en particulier les retraités, il y a lieu de prendre en compte la détermination de la résidence fiscale au titre de l'article 4B du Code Général des impôts :

- Une personne est considérée comme ayant son domicile fiscal en France si elle y a son foyer ou à défaut le lieu de son séjour principal ou bien d'y exercer une activité professionnelle, et d'avoir en France le centre de ses activités économiques.
- Dès lors que la personne est résidente en France, elle y est imposée sur l'ensemble de ses revenus mondiaux.

Définition de la notion de centre des intérêts économiques : c'est le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles, d'où ils tirent la majeure partie de leurs revenus, mais également le lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d'où ils administrent leurs biens.

Article 4 de la convention fiscale – Alinéa 2

Lorsqu'une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :

- Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ;
 - Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).
 - Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun des deux, elle est considérée comme résidente de l'Etat dont elle possède la nationalité.
1. Un Français résidant en Italie et qui y travaille est résident fiscal Italien, cependant s'il possède également des revenus de source Française, il paie en France pour ses revenus Français, il joint son avis d'imposition Français à sa déclaration Italienne, pour éviter une double imposition d'une part, et d'autre part le fisc Italien appliquera pour ces revenus un différentiel entre le taux Français et Italien.
 2. Un retraité Français résidant en Italie : s'il possède un bien en France, il déclare ses revenus à son adresse Française (art. 4 de la convention) au vu qu'il est considéré comme résident Français au sens fiscal du terme (Pensions versées sur un compte en France de résident Français). A noter que tous les revenus d'actions dividendes et autres revenus mobiliers générés en France doivent être soumis au fisc Français, les binationaux doivent ensuite transmettre au fisc Italien.

Vous résidez en Italie, vous devez déclarer en France les revenus suivants[1]

Salaires et retraites

- Salaires pour un emploi privé exercé en France sauf si :
 - Votre mission y dure moins de 183 jours et que votre salaire n'est pas versé par un employeur établi en France et qu'il n'est pas déduit des charges d'une structure établie en France ;
 - **Vous avez la qualité de travailleur frontalier.**
- **Salaires et retraites payés par l'État français et ses collectivités, sauf si vous possédez exclusivement la nationalité italienne.**
- Retraites payées en application de la législation sur la sécurité sociale.

Mauro Micheli

www.michelinimauro.com

<https://www.impots.gouv.fr>

Mon espace particulier (accueilensupres.do)

impots.gouv.fr

<https://www.impots.gouv.fr>

N° fiscal :

Dernière connexion le

Ma question
à
l'administr
ationACCUEIL
FISCAL
NON-
RESIDEN
TS

Internet

En at

traitement

Bonjour, je suis AMI votre assistant
virtuel, je suis là pour vous aiderDe :
A : ACCUEIL FISCAL NON-
RESIDENTS

Ma demande N°

16/09/2022

Bonjour,
je vous envoie une attestation du centre hospitalier pour lequel je travaille en
qualité d'agent de la Fonction Publique Hospitalière,
je vous demande si je relève de l'article 19 de la convention OCDE France Italie.
En vous remerciant pour votre réponse, cordialement.

Pièces jointes :

- [attestation fonction publique hospitalière.pdf](#)

Accusé
Réception

Compléter

Ma question
à
l'administr
ationACCUEIL
FISCAL
NON-
RESIDEN
TS

Internet

En attente
de ma
réponse

2

Ma question
générale
sur le
prélèvement
...ACCUEIL
FISCAL
NON-
RESIDEN
TS

Internet

Demande
traitéeMon
attestation
de
résidence
fiscaleSIP NON
RESIDEN
TS
NOISY-
LE-
GR...

Internet

En attente
de
traitementMa demande
de
justificati
f de
paiementSIP NON
RESIDEN
TS
NOISY-
LE-GD

Internet

Demande
traitée

INFORMATIONS

QUALITÉ DE SERVICE

RUBRIQUES DU SITE

<https://www.impots.gouv.fr>

Mon espace particulier (accueilensupres.do)

impots.gouv.fr

<https://www.impots.gouv.fr>

N° fiscal :

Dernière connexion le ;

Ma question à l'administration	ACCUEIL FISCAL NON-RESIDENTS	Internet	Dem. Bonjour, je suis AMI votre assistant virtuel, je suis là pour vous aider		
Ma demande de justificatif de paiement	SIP NON RESIDENTS NOISY-LE-GD	Internet	Demande traitée		
Ma demande de justificatif de paiement	SIP NON RESIDENTS NOISY-LE-GD	Internet	Demande traitée	27/02/2022	01/03/2022
Ma question à l'administration	ACCUEIL FISCAL NON-RESIDENTS	Internet	Demande traitée	13/02/2022	04/03/2022

De : ACCUEIL FISCAL NON-RESIDENTS

Réponse de l'administration

24/02/2022

A :



Bonjour,

Vous résidez au titre de votre foyer permanent en Italie et venez travailler chaque jour à Menton en France. Vous êtes donc non-résidente au sens fiscal pour la France. Vous devez donc déclarer l'ensemble de vos revenus de source mondiale en Italie, et vous devez déclarer en France uniquement vos revenus de source française, donc vos salaires, conformément aux dispositions de l'article 19 de la convention.

L'article 24 de la convention explique que, pour éviter la double imposition, il faut présenter, chaque année, à l'administration fiscale italienne, un justificatif indiquant le montant des impôts que vous avez supportés en France, afin que l'Italie le déduise du calcul de son impôt.

Restant à votre disposition

Bien cordialement


 DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

INFORMATIONS

QUALITÉ DE SERVICE

RUBRIQUES DU SITE

(<https://www.impots.gouv.fr>)

Mon espace particulier (accueilensupres.do)

impots.gouv.fr

(<https://www.impots.gouv.fr>)

N° fiscal :

Dernière connexion le

 DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

Bonjour, je suis AMI votre assistant
virtuel, je suis là pour vous aider

De :
A : ACCUEIL FISCAL NON-
RESIDENTS

Ma réponse

23/02/2022

Bonsoir madame,
Je réside en Italie et je travaille à Menton.
Je vous joins la copie de mon CDI .
Cordialement

Pièces jointes :

• [CDI.pdf](#)

De : ACCUEIL FISCAL NON-
RESIDENTS
A :

Demande d'information
complémentaire

22/02/2022

Bonjour madame,

Il nous est nécessaire de connaître votre situation exacte : si j'ai bien
compris, vous résidez en Italie et venez chaque jour travailler à
Menton? Est-ce bien le cas? Ou bien l'hôpital de Menton vous envoie en mission en
Italie? La situation n'est alors pas la même. Selon le cas, indiquez le nombre de
jours par an si vous travaillez en partie en France et en partie en Italie.

Pourriez-vous, outre ces précisions, nous envoyer une copie de votre contrat de
travail?

En vous remerciant de votre attention.

 DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

INFORMATIONS

QUALITÉ DE SERVICE

RUBRIQUES DU SITE

Da: Mauro Michelini

Inviato: settembre 2022

A:

Oggetto:

Buonasera

Manca sempre la parolina "soltanto"; inoltre come sempre il primo paragrafo non è coordinato con il secondo. In regola generale(primo paragrafo) si applica la WWT. Poi nel secondo dice che l'articolo 19 lo deve dichiarare in Francia, ma manca la parola soltanto. E così facendo ritorniamo all'ultima risposta dove anche lì le dicono che deve dichiarare nei due paesi, ma motivata dalla doppia nazionalità....

Mauro Michelini

www.michelinimauro.com